

# STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare n. 5 del 10/10/2013

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

## **Comunicazione per beni e finanziamento dei soci**

Entro il prossimo 12/12/2013, le società, gli imprenditori individuali, le società di persone, le società cooperative, enti privati di tipo associativo (limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale) devono effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguardante:

- ✓ Beni dati in uso ai soci a prezzi inferiori ai valori di mercato e
- ✓ Finanziamenti effettuati alle società e gli apporti ricevuti dalle stesse nel corso del 2012.

Con provvedimenti protocollo n. 2013/94902 e n. 2013/94902 del 2/08/2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di comunicazione per i beni assegnati in godimento ai soci a canoni inferiori a quelli di mercato e quello dei finanziamenti effettuati dai soci alle società.

### Oggetto della comunicazione beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o familiari:

vanno comunicati i dati dei soci che hanno ricevuto in uso beni dell'impresa, solo qualora esiste una differenza (negativa) tra il corrispettivo annuo relativo al godimenti del bene e il valore di mercato del godimento stesso. Se non sussiste alcuna differenza non è dovuta alcuna comunicazione.

In particolare, a decorrere dal periodo di imposta 2012 è stabilito che:

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586

[info@studiodispirito.it](mailto:info@studiodispirito.it)

[www.studiodispirito.it](http://www.studiodispirito.it)

- concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare dello stesso o socio di altra società del gruppo la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento di beni dell'impresa ed il corrispettivo annuo pattuito tra il socio/familiare e l'impresa;
- i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore a un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non sono deducibili.

Pertanto, qualsiasi bene aziendale (di proprietà o posseduto in leasing, locazione, noleggio) che sia utilizzato dal socio o familiare per fini personali è oggetto di comunicazione. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, suddivide i beni concessi in godimento da segnalare in sei categorie:

- autovettura
- unità da diporto
- aeromobile
- immobile
- altro bene.

Per ogni bene è necessario indicare i dati anagrafici dei soci beneficiari, la tipologia di utilizzo dei beni, distinguendo tra utilizzo esclusivo o meno, la forma (comodato, uso, ecc.) e la data del contratto, nonché l'inizio e la fine della concessione, il corrispettivo ed il valore di mercato.

Sono esclusi dalla comunicazione:

- ✓ i beni concessi in godimento agli amministratori;
- ✓ i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscono *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 (redditi di lavoro dipendente) e 54 (reddito di lavoro autonomo) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Stesso regime è applicabile anche ai ai beni dati in godimento a soci che sono amministratori della società;
- ✓ i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- ✓ i beni di società e di enti provati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586  
[info@studiodispirito.it](mailto:info@studiodispirito.it)  
[www.studiodispirito.it](http://www.studiodispirito.it)

- ✓ gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- ✓ i beni ad uso pubblico (ad es. le auto dei taxisti) per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
- ✓ i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

Oggetto della comunicazione finanziamento dei soci: le società dovranno comunicare apporti e finanziamenti dei soci anche in assenza di beni assegnati in godimento. Le finalità della comunicazione sono di supporto allo spesometro: verificare gli esborsi delle persone fisiche effettuati per sostenere finanziariamente le imprese partecipate, indipendentemente dall'utilizzo dei beni aziendali.

In particolare, sono oggetto di comunicazione i finanziamenti e le capitalizzazioni che i soci persone fisiche o i familiari dell'imprenditore hanno concesso, rispettivamente, alla società partecipata o all'impresa, nell'anno di riferimento. Con il termine capitalizzazioni, si vuole intendere gli apporti effettuati dai soci (o dal familiare) senza obbligo di restituzione per la società o impresa che li riceve e dunque versamenti a fondo perduto, in conto capitale, a copertura perdite e simile.

La comunicazione riguarda le erogazioni che superano la soglia di € 3.600,00, che si riferisce distintamente al totale dei finanziamenti e a quello degli apporti effettuati in un dato anno.

La prima comunicazione è relativa all'anno 2012, pertanto, gli apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni pregressi non sono oggetto di comunicazione.

Per ogni socio versante va indicata la data del singolo versamento e, distintamente l'importo del finanziamento e quello delle capitalizzazioni e apporti.

Non sono previste esclusioni per le società e le imprese in contabilità semplificata che dovranno dunque attrezzarsi per recuperare i dati necessari.

Decorrenza e scadenze: l'obbligo di comunicazione ha periodicità annuale e riguarda gli utilizzi e gli apporti avvenuti nel singolo periodo di imposta. La comunicazione va presentata telematicamente entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento. Per gli utilizzi e finanziamenti soci del 2012, la scadenza è fissata per il 12 dicembre 2013.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586  
[info@studiodispirito.it](mailto:info@studiodispirito.it)  
[www.studiodispirito.it](http://www.studiodispirito.it)

Sanzioni: in caso di omissione di tale comunicazione o di comunicazione di dati non veritieri, viene applicata la sanzione del 30% sulla differenza tra valore di mercato e corrispettivo pattuito annuo. A meno che gli interessati si siano conformati alle nuove disposizioni (ovvero il socio tassando la differenza e la società non deducendosi i costi): in tale caso si applicherà la sanzione residuale prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18/12/1998 n.471 (da € 258,00 a € 2.065,00), salvo espressa integrazione normativa.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586  
[info@studiodispirito.it](mailto:info@studiodispirito.it)  
[www.studiodispirito.it](http://www.studiodispirito.it)